ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2000/26/CE IN MATERIA DI ASSICURAZIONE DELLA RESPONSABILITA' CIVILE RISULTANTE DALLA CIRCOLAZIONE DI AUTOVEICOLI, CHE MODIFICA ANCHE LE DIRETTIVE 73/239/CEE E 88/357/CEE

Art. 9

Rimborso da parte dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede l'impresa di assicurazione del responsabile all'Organismo di indennizzo nazionale

L'Organismo di indennizzo nazionale, qualora abbia risarcito gli aventi diritto secondo quanto stabilito dall'articolo 8, acquisisce un credito nei confronti dell'organismo di indennizzo dello Stato membro ove ha sede lo stabilimento dell'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto di assicurazione del veicolo che ha causato il sinistro per quanto anticipato a titolo di risarcimento e per quanto sostenuto a titolo di spese dirette ed indirette relative alla liquidazione del danno nella misura e con le modalita' stabilite dall'accordo fra gli organismi di indennizzo e fra gli organismi di indennizzo e i fondi di garanzia. Nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato membro diverso dallo Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento o nel caso di sinistri avvenuti in uno Stato terzo aderente al sistema della carta verde e causati dalla circolazione di veicoli assicurati con imprese di assicurazione stabilite nel territorio della Repubblica, l'Organismo di indennizzo nazionale e' tenuto al rimborso della somma eventualmente pagata dall'organismo di indennizzo dello Stato di residenza degli aventi diritto al risarcimento per i danni subiti da questi ultimi. L'Organismo di indennizzo nazionale e' surrogato nei diritti degli aventi diritto al risarcimento nei confronti dell'impresa di assicurazione o del responsabile del sinistro nella misura in cui l'organismo di indennizzo dello Stato membro di residenza degli aventi diritto ha risarcito questi ultimi per il danno subito. Detta impresa e' tenuta a rimborsare entro trenta giorni l'Organismo di indennizzo nazionale di quanto da quest'ultimo corrisposto a titolo di risarcimento e di quanto dal medesimo corrisposto a titolo di spese dirette ed indirette di cui al comma 1, a semplice richiesta corredata della prova dell'avvenuto pagamento. L'importo da rimborsare puo' costituire oggetto di contestazione da parte dell'impresa esclusivamente nel caso in cui l'Organismo di indennizzo nazionale abbia omesso la comunicazione di cui all'articolo 8, comma 6, lettera a).

Versione in vigore dal 9 agosto 2003, non più in vigore dal 1 gennaio 2006 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Attuazione della direttiva 2000/26/CE in materia di assicurazione della responsabilita' civile risultante dalla circolazione di autoveicoli, che modifica anche le direttive 73/239/CEE e 88/357/CEE
Estremi	Decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 190
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2003

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/decreto-legislativo-190-2003/art-9-rimborso-da-parte-dell-organismo-di-indennizzo-dello-stato-membro-ove/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it